

Allegato "E" al n.14056 della raccolta-----

-----Statuto della "Fondazione I.O.M. Jesi e Vallesina"-----

-----***-----**

Art. 1 DENOMINAZIONE E PRINCIPI

1.1 È costituita una Fondazione denominata "Fondazione I.O.M. Jesi e Vallesina", mediante trasformazione ai sensi dell'art. 42 bis del Codice civile dell'Associazione I.O.M. Jesi e Vallesina.-----

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.-----

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione I.O.M. Jesi e Vallesina ETS".-----

1.4 La Fondazione è apartitica e apolitica ed è dotata di autonomia statutaria e gestionale.-----

1.5 La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.-----

Art. 2 SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Jesi (AN), all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.-----

2.2 La variazione della sede nell'ambito nello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma solo la comunicazione alle competenti autorità. È facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire sedi secondarie.-----

Art. 3 SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento ad ogni tipo di intervento finalizzato alla cura delle persone affette da patologie di natura oncologica o da altre malattie croniche evolutive ed irreversibili, interventi per la prevenzione e la tutela della salute, promozione e organizzazione di campagne di prevenzione aventi per oggetto i fattori determinanti della salute umana (fattori genetici, stili di vita e comportamenti alimentari, tutela dell'ambiente) in ossequio all'art. 32 della Costituzione, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. ii:-----

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;-----

- altri interventi e prestazioni socio-sanitarie;-----
- attività finalizzate alla prevenzione primaria riguardante la formazione, l'informazione e l'orientamento dei cittadini per il perseguimento del miglioramento dei fattori determinanti di salute (fattori ambientali, genetici, stili di vita e comportamenti alimentari) secondo le linee guida del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di sanità e della Regione Marche in tema di 'one health' (una sola salute);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative ed attività educative in materia di salute e sanitaria;-----
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;-----
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. ii.;-----
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.-----

3.2 Le finalità di cui all'art. 3.1 potranno essere perseguite mediante lo svolgimento diretto, ovvero erogazioni, anche in forma periodica, a soggetti terzi attivi nelle materie di cui al par. 3.1 di risorse finalizzate, tra altro, a:-----

- partecipazione ad avvisi e bandi pubblici in ambito nazionale ed internazionale per la progettazione e gestione di programmi anche in partnership con Enti Sanitari e universitari pubblici e privati;-----
- promozione di iniziative, studi, ricerche e patrocinio di riunioni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di formazione ed aggiornamenti professionali per il personale che collabora nell'attività della Fondazione I.O.M. Jesi e Valesina e per i volontari da utilizzare all'interno della stessa per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche, nonché studi e ricerche in campo medico sulle problematiche connesse con i fini istituzionali della Fondazione;-----
- promozione della conoscenza, il progresso e la diffusione della disciplina in campo scientifico, clinico, sociale e culturale;-----
- erogazione borse di studio;-----
- erogazione fondi e/o organizzazione corsi necessari alla formazione di personale destinato all'assistenza di malati oncologici o affetti da altre malattie croniche evolutive ed

irreversibili, con ogni mansione;-----
- sostegno finanziario di enti che operano negli ambiti di cui al presente art. 3;-----
- stabilire relazioni scientifiche e culturali ed economiche con Società affini e con Enti nazionali ed internazionali aventi i medesimi scopi;-----
- promozione di iniziative culturali, sociali, editoriali, scientifiche, artistiche e sportive, tese a divulgare le finalità della Fondazione;-----
- promozione e stipula di convenzioni con Enti Pubblici e Privati;-----
- promozione di iniziative atte ad incrementare sia il fondo patrimoniale, che le disponibilità correnti della Fondazione.-----

3.3 La Fondazione coopera con altri soggetti privati e pubblici per il perseguimento delle proprie finalità scientifiche, sociali, civili, culturali, di assistenza e di solidarietà e svolge attività di collaborazione e sostegno con Enti ed Istituzioni che operano nel settore della ricerca, della prevenzione e della cura del tumore e di altre malattie croniche evolutive ed irreversibili. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, la Fondazione potrà, tra l'altro, fare contratti e/o accordi con altre fondazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le tipologie di entrate previste nel presente statuto.-----

3.4 Per lo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese quelle di cui all'art. 4, la Fondazione potrà avvalersi di dipendenti, collaboratori e volontari, in conformità della normativa vigente.-----

-----**Art. 4 ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI**-----

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui alla normativa vigente.-----

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.-----

4.3 La Fondazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti donazioni e contributi di natura non corrispettiva, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; nonché compiere qualsiasi operazione finanziaria mobiliare ed immobiliare, che abbia attinenza con lo scopo sociale e che siano finalizzate al raggiungimento dello stesso, nonché mediante la partecipazione a bandi e gare di ogni natura.-----

-----**Art. 5 PATRIMONIO**-----

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svol-

gimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Se il patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.-----

5.2 Il patrimonio della fondazione è composto:-----

- dal fondo di dotazione:-----

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della trasformata Associazione I.O.M. Jesi e Vallesina, di valore pari ad Euro 602.000,00 (seicentoduemila virgola zero zero) comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore, incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;-----

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;-----

- dal fondo di gestione costituito:-----

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;-----

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;-----

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, nonché proventi derivanti dalla partecipazione a bandi o gare di ogni natura;-----

- da apporti o conferimenti di denaro, beni materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;-----

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;-----

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.-----

-----**Art. 6 ESERCIZIO FINANZIARIO**-----

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.-----

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno, salvo diverse disposizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché ricorrendone i presupposti il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.-----

6.3 Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno.-----

6.4 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.-----

6.5 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia.-----

Art. 7 ORGANI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono organi della Fondazione:-----
- il Consiglio di Amministrazione;-----
- Il Presidente della Fondazione;-----
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico);-----
- il Revisore legale dei Conti, ove sussistano i presupposti di legge.-----

Art. 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 (nove) membri, compreso il Presidente.-----

8.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo dai Fondatori e successivamente dal Consiglio di Amministrazione uscente. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.-----

8.3 Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione soggetti professionalmente qualificati oppure personalità che si sono distinte nei campi di attività che riguardino gli scopi della Fondazione, le cui condotte sono state ispirate all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 Codice Civile. I componenti del Consiglio di Amministrazione potranno essere scelti anche tra i membri, dipendenti ovvero collaboratori, a qualsiasi titolo, di associazioni od altri enti che condividono le finalità della Fondazione e che con essa abbiano rapporti di collaborazione.-----

8.4 Nessun compenso è previsto per i componenti del Consiglio di Amministrazione (fatto salvo quanto previsto in favore del Presidente nel successivo art. 9.8). Con l'accettazione dell'incarico dovrà intendersi implicitamente ed irrevocabilmente accettata da ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, eccetto il Presidente, la gratuità dell'incarico, nonché l'assenza di qualsiasi diritto, neppure a titolo di risarcimento o indennizzo, in suo favore, anche nell'ipotesi di revoca senza giusta causa.-----

8.5 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano

in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.-----

8.6 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.-----

8.7 Ogni membro può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità (nelle deliberazioni in esame l'interessato non avrà diritto di voto).-----

8.8 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione, con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, ancorché non vincolante. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.-----

8.9 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.-----

8.10 In particolare, il Consiglio di Amministrazione:-----

- adotta le modifiche statutarie della Fondazione;-----

- predispone i programmi e gli obbiettivi;-----

- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione;-----

- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;-----

- predispone ed approva il bilancio di esercizio consuntivo e quello preventivo ove previsto e lo trasmette all'organo di controllo ed al revisore legale, ove nominato, in tempo congruo affinché possano redigere i documenti di loro competenza;-----

- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;-----

- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;-----

- delibera in merito all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, alla stipula di accordi con collaboratori esterni ed alla determinazione del trattamento giuridico ed economico nel rispetto dei vincoli di cui alla normativa di tempo in tempo vigente;-----

- delibera in ordine alla stipulazione di mutui, di acquisti ed alienazioni di beni mobili e immobili, di contratti di leasing immobiliare, di acquisizioni e cessioni di partecipazioni, ad aperture di credito, nonché a qualsiasi altra operazione bancaria passiva ritenuta necessaria o solo utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;-----

- delibera il compenso dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti ove nominato;-----

- delibera nella prima adunanza successiva al 01 gennaio l'ammontare della quota sociale annuale dovuta da ciascuno dei soci;-----

- convoca annualmente l'Assemblea dei soci entro il 30 giugno per riferire sulle attività svolte nell'esercizio precedente e sulle prospettive ed iniziative per l'esercizio in corso;-----

- delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.-----

8.11 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.-----

8.12 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, almeno una volta ogni quattro mesi, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, con lettera raccomandata a.r. ovvero PEC, ovvero, nei casi di motivata urgenza, anche a mezzo lettera consegnata a mani e sottoscritta per ricevuta, con un preavviso di almeno 2 (due) giorni. In tutti i casi di cui al periodo precedente, sarà ritenuto validamente inviato, purché con il preavviso ivi indicato, anche l'avviso di convocazione spedito a mezzo posta elettronica ordinaria purché il destinatario confermi espressamente (se del caso, anche con lo stesso mezzo) l'avvenuta ricezione dello stesso e degli eventuali allegati. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e del relativo ordine del giorno e deve essere inviato a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.-----

8.13 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.-----

8.14 In deroga a quanto previsto al precedente punto 8.13, le deliberazioni relative alle materie di cui al precedente punto 8.10, saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.-----

8.15 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.-----

8.16 Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzate in apposito libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo amministrativo e conservato a cura dell'organo amministrativo.-----

8.17 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e specificatamente documentate.-----

8.18 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trovino il Presidente della Fondazione e il Segretario verbalizzante, onde consentire la redazione del verbale. E' ammessa anche la possibilità che il Segretario verbalizzante si trovi in luogo diverso da quello del Presidente.-----

-----**Art. 9 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE VICARIO**-----

9.1 Il Presidente della Fondazione viene nominato, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, per la prima volta nell'atto costitutivo dal Fondatore e successivamente è eletto dai componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima adunanza.-----

9.2 Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

9.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.-----

9.4 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.-----

9.5 Il Presidente, ove ne ritenga l'utilità, propone al Consiglio di Amministrazione la nomina di un comitato scientifico con funzioni meramente consultive.-----

9.6 Il Presidente esercita i poteri previsti dallo statuto e quelli che il Consiglio delegherà in via generale ovvero di volta in volta.-----

9.7 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso.

9.8 Il Consiglio di Amministrazione con delibera assunta all'unanimità (e con l'astensione dell'interessato), può riconoscere in favore del solo Presidente un compenso per l'attività operativa nonché istituzionale svolta.-----

9.9 L'attività di Presidente non è incompatibile con quella di membro di organo direttivo oppure dipendente, consulente o altra forma di collaborazione di associazioni od altri enti e/o istituti, anche del Terzo Settore.-----

-----**Art. 10 VOLONTARI**-----

10.1 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.-----

10.2 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dalla Fondazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.-----

10.3 La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.-----

10.4 La Fondazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.-----

10.5 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.-----

-----**Art. 11 ASSEMBLEA DEI SOCI**-----

11.1 L'Assemblea dei soci ha una funzione consultiva ed è di sua competenza fornire proposte al Consiglio di Amministrazione per iniziative e progetti finalizzati alla migliore attuazione degli scopi sociali ed istituzionali della Fondazione. Tali iniziative e progetti possono essere proposti in sede di Assemblea che viene convocata con cadenza annuale dal Presidente, il quale valuterà l'opportunità o meno di mettere le stesse in atto.-----

11.2 Fanno parte dell'Assemblea coloro che acquistano la qualità di socio della Fondazione in applicazione delle regole di seguito descritte. Possono partecipare alle adunanze dell'Assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote.-----

11.3 Sono soci di diritto le persone fisiche che, alla data della trasformazione di cui al punto 1.1 risultavano soci dell'Associazione I.O.M. Jesi e Vallesina.-----

11.4 Sono, altresì, soci le persone fisiche che formulino domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione.-----

11.5 Il candidato potrà allegare alla propria domanda il proprio curriculum vitae, nonché una dichiarazione di adesione ai valori ed ai principi ai quali si ispira la Fondazione.-----

11.6 Successivamente alla ricezione della domanda di adesione, il Consiglio deciderà in merito all'accoglimento della domanda di adesione di ciascun candidato. La decisione qualora negativa, verrà comunicata a mezzo di lettera o posta elettronica dalla Fondazione al candidato.-----

11.7 Ciascun socio sarà tenuto entro il 31 dicembre di cia-

scun anno al pagamento della quota relativa all'annualità stessa. Nel caso di mancato pagamento nel termine suddetto, il socio potrà provvedere a sanare la propria morosità entro il 31 dicembre dell'anno successivo, purché con il pagamento in sanatoria egli corrisponda anche la quota inerente la nuova annualità nel frattempo maturata.-----

11.8 Nel caso di mancato perfezionamento della sanatoria, come disciplinata al secondo periodo del paragrafo che precede, in occasione della prima adunanza utile il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'esclusione del socio moroso.-----

11.9 Lo status di socio non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale né sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio, né altri diritti patrimoniali di ulteriore natura, neppure a titolo di rimborso di quote versate in ogni tempo. Pertanto, nessun diritto egli potrà rivendicare neppure in caso di esclusione ovvero dimissioni.-----

11.10 Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'esclusione di soci nei casi di morosità come previsto ai paragrafi 11.6 e 11.7. ovvero di condotta contraria ai principi etici della Fondazione e/o ove adottato, del codice etico della stessa, nel caso di condotta posta in essere nei luoghi ovvero in un evento inerente la vita del Fondazione (ivi compresa l'adunanza assembleare).-----

11.11 La funzione di Presidente dell'Assemblea dei soci è attribuita al Presidente della Fondazione, il quale potrà farsi assistere, durante la riunione annuale, da un segretario da lui nominato.-----

-----**Art. 12 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO**-----

12.1 L'Organo di Controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.-----

12.2 All'Organo di Controllo si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.-----

12.3 Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore. La nomina del revisore dei conti potrà anche essere deliberata, in assenza dei presupposti per l'obbligatorietà della stessa, su base volontaria con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione adottata all'unanimità dei suoi membri.-----

12.4 All'organo di controllo ed al revisore ove nominato, è demandato l'onere di esaminare il bilancio di esercizio concludendo con l'emissione della propria relazione di accompagnamento al bilancio stesso. Non è richiesta la redazione di tale relazione in ordine al bilancio preventivo, né da parte dell'organo di controllo, né da parte del revisore legale ove nominato, salvo diversa determinazione in sede di rispettiva nomina.-----

12.5 L'Organo di Controllo ed il revisore legale ove nominato, durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 13 LIBRI SOCIALI

13.1 La Fondazione ha obbligo della tenuta dei libri sociali:-----

a) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;-----

b) il libro dei soci;-----

c) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;-----

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;-----

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali.-----

13.2 I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera e), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.-----

Art. 14 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

14.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i (che può/possono essere scelto/i anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente, determinandone i poteri), ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.-----

Art. 15 CONTROVERSIE

15.1 Ogni controversia nascente in relazione al presente Statuto, ivi comprese quelle tra la Fondazione ed uno o più suoi organi ai sensi dell'art. 7, ovvero tra componenti dei suoi organi ai sensi dell'art. 7, nonché promossa da o nei confronti di essi, in relazione all'esercizio dell'attività della Fondazione e dei suoi organi, comprese quelle relative alla validità delle delibere dell'organo amministrativo o dell'Organo di Controllo, nonché all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente Statuto, dovrà essere oggetto di un preventivo tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs n. 28/2010 e secondo le disposizioni del Regolamento di procedura dell'Organismo di mediazione della Camera di Commercio delle Marche - Sede di Ancona, iscritto al n. 284 nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.-----

15.2 Qualora il tentativo di mediazione non dia esito o non si concluda entro il termine di centoventi giorni dalla sua introduzione, tutte le controversie di cui all'art. 15.1. dovranno intendersi sottoposte in via esclusiva al Foro di Ancona.-----

15.3 Il presente articolo dovrà intendersi inderogabilmente

applicabile anche ad ogni controversia promossa da o nei confronti di uno o più soci.-----

-----**Art. 16 CLAUSOLA DI RINVIO**-----

16.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.-----

Firmato: Lucilla Garofoli - Massimo Baldassari Notaio (Sigillo Notarile).-----

-----* -- * -- *-----

La presente copia è conforme al suo originale da me rogato e si rilascia, previa collazione-----

Jesi, nel mio studio in via Gramsci n.68/bis, addì-----

Certificazione di conformità di copia digitale ad originale analogico
(art.22, comma 1, D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 - art. 68-ter Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto Dott. MASSIMO BALDASSARI, Notaio in Jesi, con studio in Via Gramsci n.68/bis, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Ancona, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di validità fino al 7 settembre 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia, composta di n.12 (dodici) facciate su n.12 (dodici) fogli (incluso il presente) e contenuta in supporto informatico è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art.22 Dec. Leg.vo 82/2005 l'esibizione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, sostituisce quella dell'originale.

JESI,

18 dicembre 2025

File firmato digitalmente dal Notaio Massimo Baldassari.